

Università degli Studi di Padova

Centro interdipartimentale di ricerca di Filosofia Medievale "Carlo Giacon" (CIRFIM)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Rappresentanti dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo

1. Come stabilito dall'art. 5 comma 1 dello Statuto del Centro, i docenti sottoscrittori eleggono al loro interno un numero di rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo pari alla metà dei Direttori dei Dipartimenti promotori con arrotondamento per eccesso.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto del Centro, il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione della richiesta di rinnovo del Centro da parte del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo e dà comunicazione dei risultati al Servizio Statuto e Regolamenti.
3. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza. Le votazioni sono valide se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e almeno un terzo in seconda votazione, e se il numero dei docenti che hanno ottenuto preferenze non è inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere. In caso di parità di preferenze ottenute, risulta eletto il docente con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
4. In caso di recesso di uno o più rappresentanti dei docenti sottoscrittori, per qualsiasi motivo (cessazione dal servizio, dimissioni o altro), l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti, senza che si debba ricorrere a elezioni suppletive. La graduatoria delle preferenze ottenute resta valida sino a esaurimento.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo elegga come Direttore uno dei rappresentanti dei docenti sottoscrittori, al suo posto subentra come rappresentante il primo in graduatoria.
6. La carica di rappresentante dei docenti sottoscrittori è incompatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti aderenti o di suo delegato nel Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione del Consiglio da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto, anche via e-mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.
2. Hanno diritto di voto i componenti, definiti ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto del Centro.
3. Su invito del Direttore, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, altro personale, docente e non docente, la cui presenza sia rilevante per la discussione di uno o più punti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza degli aventi diritto di voto, tenendo conto degli assenti giustificati ai fini della determinazione del quorum.

5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, del Vicedirettore.

6. La funzione di Segretario verbalizzante è assunta dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro o, in subordine, dal componente più giovane di età o da altro componente designato dal Direttore, in accordo con il Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale, incluse le materie di carattere economico e finanziario.

8. In caso di recesso (per cessazione dal servizio, dimissioni o altro motivo) di membri delegati dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o nel caso di cambiamento della funzione di Direttore presso i Dipartimenti aderenti, si dovrà provvedere a una nuova delega.

Art. 3 – Direttore

1. Come stabilito dall'art. 5 comma 4 dello Statuto del Centro, il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i docenti sottoscrittori a maggioranza degli aventi diritto.

2. La carica di Direttore è incompatibile con le cariche monocratiche secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 del Regolamento generale di Ateneo.

3. In caso di recesso del Direttore (per cessazione dal servizio, dimissioni o altro motivo), il Consiglio Direttivo procede tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, all'elezione di un nuovo Direttore fino al termine del mandato.

4. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

5. Al rinnovo del Centro, le funzioni del Direttore sono prorogate sino all'entrata in carica del successore, esclusivamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Art. 4 – Adesione di nuovi docenti al Centro

1. Al Centro possono aderire anche docenti afferenti a Dipartimenti diversi da quelli aderenti.

2. Le modalità di adesione sono stabilite in tutti i casi dall'art. 7 dello Statuto del Centro.

Art. 5 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.